



Presidenza Regionale FVG.

c/o Dott. Stefano Vignando
Via Taviano, 5 - 33050 Gonars (UD)
pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org
cell. 328.5560373

Al Direttore Centrale
Dir. Centr. Aut. Locali, F.P., Sic., Pol. Imm.
Regione Aut. FVG

e per conoscenza:

Segretariato Generale

Direttore Centrale
D.C.S.

alla FROM FVG
c/o OMCEO PN

LORO SEDI

trasmessa via pec

Oggetto: Nota della Dir. Centr. Aut. Locali, F.P. ... Prot. n.28508 del 22/10/2021 (allegata).
Obbligo del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro - chiarimenti.

Come noto la **Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti covid** è prevista dalla Circolare del Min. Sal. n. 35309 del 4/8/2021 (allegata) come recepita dalla DCS con Nota Prot. n. 23310 del 6/8/2021 (allegata) e la cui validità è stata successivamente prorogata al 30/11/2021 con la Circolare del Min. Sal. n. 43366 del 25/9/2021 (allegata); inoltre l'art. 9 comma 1 della legge 126/2021, che ha convertito con modifiche il DL. 105/2021, ha prorogato fino al 31/10/2021 le misure emergenziali in materia di disabilità introdotte dall'art. 26 del DL. 19/2020 convertito con mod. dalla legge 27/2020 e modificato una prima volta dall'art. 74 della legge 77/2020 che ha convertito con mod. il DL. 34/2020; da ultimo è intervenuto il Dpcm. 12/10/2021 che ha confermato l'esclusione dalla presentazione del green pass per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolari del Ministero della Salute.

Tale premessa si rende necessaria per affrontare ciò che parrebbe l'equivoco in cui è incorso l'estensore della Nota in oggetto e quindi per dirimere alcuni dubbi.

In ulteriore premessa dobbiamo porre un quesito: quale il nesso tra l'obbligo del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e la Certificazione di "soggetto fragile"?

Vediamo di analizzare le due fattispecie di certificazioni: quella cioè per l'esonero vaccinale correlata al rilascio della "certificazione verde" o green pass da utilizzare per accedere ai luoghi di lavoro e quella per la condizione di fragilità correlata all'attività lavorativa durante il periodo di emergenza pandemica.



Presidenza Regionale FVG.

c/o Dott. Stefano Vignando
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)
pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org
cell. 328.5560373

Attualmente i lavoratori cd. “*fragili*” sulla base delle disposizioni precitate sono individuati nelle seguenti due categorie di riferimento: a) lavoratori in (già) possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (legge 104/1992) e b) lavoratori in possesso di una certificazione **rilasciata dai competenti organi medico-legali (delle Aziende Sanitarie Locali)** che attesti una condizione di rischio derivante da: 1) immunodepressione o 2) esiti di patologie oncologiche o 3) svolgimento di terapie salvavita; ***ci pare a questo punto doveroso ricordare che il Medico di Medicina Generale, libero professionista parasubordinato convenzionato con il SSN/SSR e quindi NON-dipendente delle Aziende Sanitarie (Locali) non può essere assimilato ai Medici (dipendenti e specialisti) definibili come (competenti) organi medico-legali e non può surrogarne le funzioni certificative.***

Dobbiamo a questo punto osservare che il soggetto cd. “*fragile*” appartiene alle categorie protette alle quali viene fortemente consigliata la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e pertanto ci si chiede perché mai nella circolare in oggetto, relativa al green pass sui luoghi di lavoro, si sia fatto riferimento anche a tale categoria di lavoratori richiamando le relative disposizioni che risalgono al marzo 2020, quindi in epoca pre-vaccinale, norme che ormai richiedono un’ordinaria applicazione.

La normativa vigente prevede che tre siano le condizioni per ottenere il cd. Green Pass: l’aver completato il ciclo vaccinale (vaccinazione anti-SARS-CoV-2: tale vaccinazione ha una validità di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale), l’aver contratto la specifica patologia virale con successiva guarigione negli ultimi sei mesi documentata da un’apposita certificazione rilasciata dall’Operatore di Sanità Pubblica di cui al Dpcm. 1/3/2020 e smei. e l’aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nel qual caso la certificazione ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test.

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 le aziende e i titolari di qualsiasi luogo di lavoro devono chiedere il green pass a qualunque lavoratore – non solo subordinato, ma anche autonomo, collaboratore e libero professionista – che accede al sito; esistono però lavoratori definibili come “*Esenti e in attesa di green pass*”: ci sono infatti due situazioni in cui i lavoratori possono accedere, e sono ammessi, ai luoghi di lavoro senza green pass e cioè chi è esentato dalla vaccinazione solo se esibisce (passando per il medico competente) un certificato di esenzione dal vaccino e chi ha titoli validi per il rilascio del green pass, ha fatto quanto previsto, ma la certificazione non è materialmente ancora disponibile ed in tal caso deve esibire la relativa documentazione (tampone, vaccinazione, certificato di guarigione da Covid-19).

Occupandoci ora dei lavoratori esenti dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 1, comma 3, D.L. 127/2021), si evidenzia che, in forza delle disposizioni finora divulgate dal Ministero della Salute con proprie circolari - che si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso, ai vari servizi e attività per i quali è obbligatorio il Green Pass, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione - le certificazioni di esenzione alla vaccinazione potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale e quindi nei centri vaccinali; come ribadito dalle circolari citate in premessa ***il lavoratore che ritiene di aver diritto ad ottenere la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 deve recarsi nei Centri Vaccinali previa prenotazione e non dal Medico di Medicina Generale*** operante nel proprio studio professionale.



Presidenza Regionale FVG.

c/o Dott. Stefano Vignando
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)
pec: friuliveneziagiulia@pec.snaml.org
cell. 328.5560373

Si osserva inoltre che essendo tre le condizioni per ottenere il green pass, il lavoratore che non è vaccinato per qualsiasi motivo, compreso l'esonero certificato, e non ha patito la malattia virale, ha la possibilità di produrre l'esito (negativo) di un test antigenico rapido o molecolare con validità del green pass limitata alle 48 ore dall'esecuzione del test stesso.

In conclusione possiamo affermare che per entrambe le fattispecie contenute nella circolare in oggetto (*Certificazione di "esenzione" dal green pass e Certificazione di status di soggetto "fragile"*) non c'è ragione alcuna per indurre i lavoratori a rivolgersi ai Medici di Medicina Generale di Assistenza Primaria (MMG di AP.), anzi il proporlo da parte dell'Amministrazione (pubblica e non) non fa che indurre false aspettative da parte dei lavoratori (in questo caso pubblici) nei confronti dei loro MMG di AP. e il diniego di tali Professionisti a certificare ciò che non lo può essere può portare a conflittualità con possibili ricadute negative sul rapporto (duale) di fiducia tra Medico e paziente che è fondamentale per una funzionale e proficua assistenza medica territoriale per tutelare al meglio la salute dei cittadini.

Su tali questioni di natura certificativa siamo intervenuti più volte anche nel recente passato e a mezzo stampa (allegato).

Gonars, 1 novembre 2021

Dott. Stefano Vignando